Decreto legislativo concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti

(del 13 novembre 1996)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 20 marzo 1996 n. 4503 del Consiglio di Stato; visto il rapporto 16 ottobre 1996 n. 4503 R della Commissione speciale in materia tributaria;

decreta:

- Art. 1 In deroga agli art. 27 cpv. 2 e 71 cpv. 2 della legge tributaria, nell'anno in cui sono eseguiti nuovi investimenti sono ammessi su questi ultimi degli ammortamenti accelerati.
- Art. 2 1 ll tasso di ammortamento accelerato è il doppio di quello ammesso usualmente. 2 Esso si applica sull'importo complessivo del nuovo investimento anche quando è avvenuto nel corso dell'anno.
- **Art. 3** ¹L'ammortamento accelerato si applica agli investimenti eseguiti dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2019. La possibilità di effettuare un ammortamento accelerato nel secondo anno decade definitivamente al 31 dicembre 2013.²

²Si applica la prima volta per le persone giuridiche all'imposta del periodo fiscale 1996 e per le persone fisiche all'imposta del periodo fiscale 1997-1998.

Art. 4 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino e entra in vigore³ con effetto immediato.

Pubblicato nel BU 1996, 500.

¹ Cpv. abrogato dal DL 23.9.2014; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2014, 491; precedente modifica: BU 2012, 75

² Cpv. modificato dal DL 2.11.2015; in vigore dal 29.12.2015 - BU 2015, 573; precedenti modifiche: BU 2001, 29; BU 2005, 149; BU 2009, 45; BU 2012, 75; BU 2014, 491; BU 2015, 17.

³ Entrata in vigore: 31 dicembre 1996 - BU 1996, 500.